

# *Centro Studi Cafasso*

*del Dr. Nino Carmine Cafasso*

*Consulenza Amministrativa del Lavoro*

*80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15*

*Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404444 - Email info@cafassoefigli.it*

*Napoli, lì 8 giugno 2011*

## *Circolare informativa n° 29/2011*

**A tutte le Aziende Assistite  
LORO SEDI**

### *Approfondimento*

## **IL DECRETO LEGGE SULLO SVILUPPO**

Sulla G.U. n.110 del 13 maggio u.s. è stato pubblicato il D.L. n.70/2010 “Decreto Sviluppo” contenente “Prime disposizioni urgenti per l’Economia”.

Lo scopo del decreto è quello di sostenere lo sviluppo economico e la competitività attraverso lo snellimento dei processi amministrativi, l’adozione di politiche di rilancio per l’economia del Meridione ed infine l’introduzione di strumenti atti a garantire un’efficace sinergia tra gli Istituti di ricerca e le imprese allo scopo di garantire il conseguimento degli obiettivi di stabilità e crescita.

In sintesi, riportiamo una panoramica degli interventi di maggior rilievo.

### **Credito d’imposta per la ricerca scientifica (art.1)**

Relativamente agli anni 2011-2012 viene istituito un credito d’imposta riguardo le imprese che finanziano progetti di ricerca sia nelle Università che negli Enti pubblici di ricerca.

Università ed Enti pubblici possono sviluppare i progetti anche in associazioni, consorzi, joint venture ecc..ed insieme ad altre strutture di ricerca di pari livello scientifico.

Altre strutture beneficiare del credito d’imposta potranno essere individuate con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto col Ministero dell’economia.

Il credito d’imposta:

- spetta relativamente agli investimenti eseguiti a far data dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e sino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012;
- compete nella misura del 90% della spesa che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio precedente (2008-2010);
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
- è utilizzabile in compensazione e non è soggetto al limite di utilizzo di € 250.000 previsto dalla Finanziaria 2008;

Il tetto massimo di spesa è pari a 55 milioni di euro per l'anno 2011, a 180,8 milioni di euro per l'anno 2012, a 157,2 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 91 milioni di euro per l'anno 2014.

***Per l'attuazione del presente articolo si dovrà attendere un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che stabilirà le disposizioni attuative del credito.***

### **Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno (art.2)**

L'art.2 del Decreto Sviluppo ripropone il credito d'imposta per alcune aree del Mezzogiorno.

Tale misura rientra nella c.d. *fiscalità di vantaggio* che si propone quale obiettivo lo sviluppo della produttività economica nelle regioni che denunciano un certo ritardo.

Pertanto, possono beneficiare delle agevolazioni i datori di lavoro che assumono lavoratori a tempo indeterminato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia.

La disposizione normativa parla di "*datori di lavoro*" lasciando intendere che si tratti sia di imprese che di datori di lavoro non imprenditori.

Per quanto concerne i lavoratori, il credito d'imposta spetta laddove le nuove assunzioni riguardino lavoratori definiti "*svantaggiati*" o, "*particolarmente svantaggiati*" secondo quanto stabilito dal regolamento Ce n.800/2008.

Nello specifico, sono da intendersi "*Soggetti svantaggiati*" quei lavoratori:

- privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
- con più di 50 anni di età;
- con una o più persone a carico o, che vivono soli;
- occupati in professioni o, settori con elevato tasso di disparità uomo-donna;
- membri di una minoranza nazionale con caratteristiche definite.

Sono da intendersi "*Soggetti particolarmente svantaggiati*" quei lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.

Da ciò si evince come i portatori di handicap rientrano nella categoria di *soggetti svantaggiati* ovvero, *particolarmente svantaggiati* unicamente se in possesso dei requisiti validi per la generalità dei lavoratori.

Per ottenere il credito d'imposta, le assunzioni a tempo indeterminato devono essere effettuate nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto, precisamente l'incremento occupazionale necessario ad assicurarsi il credito d'imposta deve essere calcolato quale differenza fra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato mensilmente ed il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato occupato nei dodici mesi precedenti.

Riguardo alle assunzioni di lavoratori con contratto a tempo parziale, il credito d'imposta spetta proporzionalmente alle ore di lavoro prestate.

L'incremento occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate, collegate o, facenti capo anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

L'art.2359 del c.c. dispone "*Sono considerate società controllate:*

- *le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- *le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- *le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.*

*Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.*

*L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero, un decimo se la società ha azioni quotate in borsa".*

Per quanto concerne la misura del beneficio, il datore di lavoro ha diritto ad un credito d'imposta diversamente stabilito in relazione alla tipologia di lavoratore assunto.

Laddove trattasi di un *soggetto svantaggiato*, **il credito a favore del datore di lavoro è pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione.**

Per i *soggetti particolarmente svantaggiati*, **il credito d'imposta è concesso nella misura pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione.**

E' da ritenersi che i benefici in questione non sono ricompresi nel computo *de minimis*, di cui al regolamento 800/2008/CE.

L'agevolazione relativa al credito d'imposta deve essere inserita nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di concessione.

Per il suo utilizzo è prevista la compensazione entro tre anni dalla data di assunzione, inoltre il beneficio in questione non rileva ai fini del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP.

***Si perde il diritto al credito d'imposta laddove:***

- il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello rilevato nei dodici mesi precedenti all'arco temporale di riferimento;
- i nuovi posti di lavoro non sono conservati per un arco temporale minimo di tre anni, ovvero due se trattasi di piccole e medie imprese;
- siano definitivamente accertate violazioni alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente e relativamente alle quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore ad € 5.000; altresì siano state accertate violazioni alla normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori ed infine siano stati emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore per comportamenti e condotta antisindacale.

***Con decreto interministeriale (Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto col Ministro del lavoro e col Ministro per i rapporti con le regioni) e previa intesa con le Conferenza permanente con i rapporti fra Stato, Regioni e Province autonome verranno stabiliti i limiti di finanziamento garantiti a ciascuna regione, le disposizioni di attuazione di quanto normativamente disposto e le condizioni relative all'utilizzo dei fondi strutturali comunitari per il finanziamento del credito d'imposta.***

**Nello specifico, per la concreta applicazione del credito d'imposta occorrerà attendere oltre il decreto ministeriale anche il consenso della Commissione Europea.**

### **Reti d'impresa, "Zone a burocrazia zero", Distretti turistico – alberghieri (Art. 3)**

Allo scopo di potenziare l'efficienza del sistema turistico italiano è stato introdotto un diritto di superficie sugli arenili non edificati aventi durata di 20 anni.

Inoltre, il decreto prevede che nei territori costieri possono essere istituiti *con decreto del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del settore e previa intesa con le Regioni interessate*, i Distretti turistico – alberghieri al fine di riqualificare e potenziare l'offerta turistica a livello nazionale ed internazionale, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e produzione dei servizi e di garantire delle "certezze" alle imprese circa le opportunità di investimento e di accesso al credito.

Alle imprese dei distretti verranno applicate le agevolazioni di natura fiscale, amministrativa e finanziaria per la ricerca e lo sviluppo di cui all'art.1 comma 368 della Finanziaria 2006.

I distretti rappresentano "Zone a burocrazia zero" e negli stessi verranno resi attivi gli sportelli unici di coordinamento delle attività delle agenzie fiscali e dell'INPS.

Presso tali sportelli le imprese facenti parte del distretto risolvono tutte le questioni di competenza degli stessi.

Riguardo alle attività di ispezione e controllo di competenza delle Agenzie fiscali e dell'INPS, gli sportelli assicurano controlli unitari ed una certa pianificazione degli stessi in modo da incidere il meno possibile sull'attività ordinaria dei distretti.

### **Semplificazioni di adempimenti burocratici – Privacy (Art.6)**

Per diminuire gli oneri derivanti dalla normativa vigente in materia di *privacy* e gravanti in particolar modo sulle piccole e medie imprese sono state introdotte le seguenti modifiche:

- le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, pertanto non trovano applicazione nei rapporti fra imprese;
- le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito l'elenco di tutti i documenti e gli atti indispensabili all'ottenimento di provvedimenti amministrativi; altri atti e documenti possono essere richiesti solo se ritenuti necessari e non possono rappresentare motivo di rigetto dell'istanza del privato;
- il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti unicamente tra gli stessi soggetti e per finalità amministrative e contabili non è soggetto all'applicazione delle disposizioni di cui alla "*Legge sulla Privacy*";
- riguardo ai soggetti che trattano unicamente dati personali non sensibili ovvero, che trattano come unici dati sensibili quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori compresi quelli relativi al coniuge ed ai parenti, la tenuta di un Documento Programmatico aggiornato sulla sicurezza (DPS) viene sostituita da un'autocertificazione resa dal titolare del trattamento.

### **Semplificazione fiscale (Art.7)**

E' stato abolito relativamente ai lavoratori dipendenti e pensionati, l'obbligo di comunicare annualmente i dati relativi a detrazioni per familiari a carico laddove la situazione familiare sia rimasta invariata.

Ne consegue che l'obbligo di comunicazione sussiste solo nell'ipotesi di variazione dei dati.

### **Accesso ispettivo unico (Art.7)**

Al fine di ridurre sovrapposizioni e duplicazioni delle attività di controllo nei riguardi delle imprese, le verifiche dovranno essere accorpate e coordinate in modo da diminuire gli sprechi nell'attività amministrativa e garantire una maggiore semplificazione dei procedimenti.

Pertanto, gli accessi ispettivi dovranno essere oggetto di programmazione e coordinamento da parte dei diversi soggetti interessati.

A riguardo si precisa quanto segue:

- **a livello statale**, con decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia vengono regolamentati modalità e termini atti a garantire un'adeguata programmazione delle verifiche e dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché un efficace coordinamento relativo agli accessi presso le imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, Ministero del Lavoro ed INPS. Con lo stesso decreto verranno disciplinate le modalità di comunicazione preventiva degli accessi, nel senso che ciascuna delle Amministrazioni suindicate informa anticipatamente le altre dell'inizio delle ispezioni, fornendo al termine delle stesse informazioni ed elementi utili alle attività di controllo di relativa competenza;
- **a livello sub-statale**, gli accessi e le verifiche presso le imprese vengono disciplinate dalle amministrazioni locali sempre seguendo una logica di programmazione periodica. Il coordinamento dell'attività ispettiva viene regolamentato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) ovvero, in mancanza dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed agricoltura competenti per territorio;
- gli accessi ispettivi devono rispondere al principio della contestualità e della non ripetitività per periodi temporali inferiori a sei mesi;
- gli atti e gli eventuali provvedimenti posti in essere violando le disposizioni sopra indicate costituiscono illecito disciplinare per i dipendenti pubblici che li hanno adottati. Fanno eccezione gli accessi eseguiti al fine di reprimere reati in materia di salute e

sicurezza sul lavoro ovvero, quelli posti in essere per necessità ed urgenza decisi con provvedimento motivato.

### Contratto di inserimento (Art.8)

L'art.54 lett. e) del D.lgs. n.276/2003 relativo al contratto di inserimento viene così modificato *“Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone: donne di qualsiasi età, **prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi**, residenti in un’area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito decreto, sia inferiore almeno al 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile”*.

Si osserva come la novità riguardi la circostanza che la donna deve essere senza lavoro regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Nel *“decreto dello sviluppo”* in uno al contratto di inserimento emerge anche il riferimento al Regolamento n.800/2008/CE che va a sostituire il Regolamento n.2204/2002/CE riguardo alle condizioni che consentono di beneficiare delle agevolazioni nell’ipotesi di assunzione con contratto di inserimento.

Abbiamo ritenuto doveroso formulare una panoramica sugli interventi maggiormente significativi nella materia del lavoro.

Ci si riserva, in ogni caso, il consueto aggiornamento, in ragione degli sviluppi che si determineranno non appena saranno formulate ulteriori indicazioni da parte degli organi amministrativi.

Cordiali saluti

*Centro Studi Cafasso*